



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Jean-Luc EGGER
Cancelleria federale CaF
Servizi linguistici centrali, Divisione italiana

«L'italiano istituzionale in Svizzera»

Le dinamiche virtuose dell'italiano istituzionale fuori d'Italia
Basilea, 5 giugno 2015



Alcune tappe fondamentali verso la «parificazione»

25 ott. 1798 [Ordinanza del Direttorio]

«Dass alle Cantons Helvetiens die Aufklärung jeder in seiner Sprache erhalten sollen»

12 set. 1848 [Art. 109 Cost.]

Le tre lingue principali della Svizzera, la tedesca, la francese e l'italiana sono lingue nazionali della Confederazione.

29 mag. 1874 [Art. 107 Cost.]

I membri del Tribunale federale e i supplenti vengono nominati dall'Assemblea federale. Nella loro nomina si avrà riguardo a che tutte e tre le lingue nazionali siano rappresentate.



28 giu. 1917 [Art. 2 LF sull'organizzazione della CaF]

Al Cancelliere della Confederazione sono aggiunti due vice-cancellieri (I^a classe di stipendio col massimo aumentato) e un segretario di lingua italiana (II^a o I^a classe di stipendio).

2 gen. 1918 [FF 1917 IV 583]

Ensuite d'une demande du département de justice du canton du Tessin, le Conseil fédéral a pris la décision suivante:

A partir du 1^{er} janvier 1918, les Publications delle Autorità federali contiendront plus de matières que jusqu'ici et paraîtront sous le nom de Foglio federale svizzero.

...

Foglio federale 1918 I 1

«Col presente avviso si porta a notizia del pubblico che col principio del 1918 uscirà il Foglio federale svizzero in lingua italiana. Questo Foglio, che sostituisce, ampliandole, le presenti Pubblicazioni delle Autorità federali sarà mandato gratuitamente insieme con la Raccolta delle leggi svizzere a coloro che ricevono d'ufficio il Foglio ufficiale del Cantone Ticino e al prezzo di un franco l'anno a tutti gli abbonati paganti di esso Foglio cantonale».



20 feb. 1938 [Art. 116 Cost.]

¹ Il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio sono le lingue nazionali della Svizzera.

² Il tedesco, il francese e l'italiano sono dichiarati lingue ufficiali della Confederazione.

28 feb. 1972 [Art. 66 LF sui rapporti fra i Consigli]

¹ Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la Segreteria dell'Assemblea federale ne stabilisce un esemplare originale in tedesco, uno in francese ed uno in italiano.

² I presidenti e i segretari firmano gli originali dell'atto legislativo, indicandone la data d'approvazione.



19 giugno 1991

Mo. 91.3193 Parità dell'italiano in Parlamento;

Mo. 91.3194 Parità dell'italiano nell'Amministrazione federale

- Più testi in italiano
- Libertà di esprimersi in italiano
- Presenza di specialisti italofofoni
- Comunicazione con i cittadini italofofoni
- Rappresentanza della comunità italofofona
- Nomina di un ombudsman per controllare quanto si è fatto



4 set. 1991 [Decisione del CF sul programma di estensione della traduzione italiana]

I dipartimenti sono incaricati di

«prendere i provvedimenti necessari affinché entro il 1998 il principio della parità tra le lingue ufficiali sia interamente applicato».

7 mag. 2004 [Iv.Pa. 04.429 LF sulle lingue nazionali]

Propongo che il progetto di legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLC), posto in consultazione il 23 ottobre 2001, sia presentato alle Camere federali.

Legge sulle lingue

- **Art. 7 Comprensibilità**
- ¹ Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.
- ² Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e al perfezionamento del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.

Ordinanza sulle lingue

Art. 2 Comprensibilità

¹ Le pubblicazioni ufficiali e gli altri testi della Confederazione destinati al pubblico sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.

² Le unità dell'Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.

Comprensibilità

Precisione materiale ed esattezza

Registro adeguato alle singole tipologie testuali

Efficacia comunicativa

Pari trattamento linguistico

Qualità - Problemi

- Alloglossia
- Tempo
- Scrittura altamente controllata
- Terminologia specialistica
- Controllo politico
- Flessibilità linguistica (livelli diamesici)
- Traduzione
- Armonizzazione (Roma, Bruxelles)
- Soggettività della lingua



Grazie!